

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1744

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro della Marina Mercantile

(PRANDINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164,
recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle
aziende e delle imprese operanti nei porti

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi dei traffici marittimi, che si manifesta con particolare rilievo in alcuni porti storici, fra i quali Genova, e che è stata aggravata in questi ultimi mesi dalla persistente astensione dal lavoro dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, si è ripercossa e si ripercuote negativamente sul cosiddetto indotto portuale, ossia sulle imprese che operano nei porti e che si occupano di tutte quelle attività di supporto ai traffici stessi.

Siffatta ripercussione, oltre a determinare una quasi totale inattività delle anzidette imprese, ha preoccupanti risvolti occupaziona-

li, essendo esse in procinto di effettuare licenziamenti in massa dei propri dipendenti, che riguardano, da una indagine compiuta, circa 5.000 unità.

Con il presente provvedimento si vuole evitare il ricorso ai licenziamenti, attivando lo strumento della cassa integrazione guadagni, per un tempo limitato di quattro mesi, ritenuto sufficiente per superare l'attuale situazione di crisi e per l'avvio alla normalità dei traffici.

Destinatari di detto beneficio sono i dipendenti delle aziende, imprese e ditte specificatamente indicate all'articolo 9, comma 10-*bis*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge n. 26 del 1987 che sono le aziende industriali, i magazzini generali e silos, le aziende di rimorchio marittimo in concessione nonchè le imprese private di sbarco e imbarco e le ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo.

In particolare, nell'articolo 1 si prevede, al comma 1, che le aziende, imprese e ditte dell'«indotto portuale», che versino in stato di grave crisi dovuto alla contrazione dei traffici marittimi, facciano domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni dei propri dipendenti al Ministero della marina mercantile e che con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e della marina mercantile, da emanarsi entro il 30 giugno 1989, si provveda a concedere agli interessati, per la durata massima di quattro mesi, una indennità pari a quella di cassa integrazione guadagni.

Al comma 2 si stabilisce che con lo stesso decreto interministeriale è fissato per ogni impresa il numero delle indennità concedibili, che non può superare complessivamente le 5.000 unità. Si prevede altresì che per tale indennità trovano applicazione i commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988.

Al comma 3 si richiama la disposizione già contenuta nel comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 26 del 1987.

Il comma 4 fissa gli oneri conseguenti con l'indicazione della relativa copertura.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

La crisi dei traffici marittimi si è manifestata e si manifesta con più evidente gravità nell'ambito di alcuni dei porti storici, fra i quali principalmente quello di Genova, dove a causa del persistere della quasi totale astensione dal lavoro dei lavoratori portuali si è verificata una forte contrazione nell'attracco di navi mercantili.

A risentirne sono state e sono le imprese del cosiddetto «indotto portuale» che, loro malgrado, hanno visto ridursi la loro attività, con riflessi negativi sull'occupazione, tanto da vedersi costrette a ricorrere a licenziamenti massicci dei propri dipendenti.

Per evitare il ricorso a tali licenziamenti si è previsto il ricorso temporaneo allo strumento della cassa integrazione guadagni.

Prendendo a parametro di grave crisi una contrazione di traffici, dovuta alle manifestazioni di astensione, verificatasi in misura superiore al 50 per cento negli ultimi cinque mesi (da novembre 1988 a marzo 1989) rispetto ai precedenti mesi del 1988, si è potuto accertare che interessati alla cassa integrazione guadagni sono circa 5.000 dipendenti delle aziende, imprese e ditte del settore dell'indotto, quali specificate nel comma 10-bis dell'articolo 9 della legge n. 26 del 1987.

Il ricorso alla cassa integrazione guadagni delle dette 5.000 unità per un periodo massimo di mesi quattro per il 1989 comporta un onere di 34 miliardi di lire.

Tale onere è stato determinato considerando che il costo medio di ogni dipendente in cassa integrazione è di 20 milioni di lire annue, con un costo mensile quindi di lire 1.700.000.

Moltiplicando il costo medio mensile di un dipendente per il numero di 5.000 (unità) e poi per 4 (mesi) si ha appunto l'onere di 34 miliardi di lire.

Alla relativa copertura si prevede di far fronte con il parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della finanziaria 1987 (legge 22 dicembre 1986, n. 910: 2.000 miliardi di lire per il 1989).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.

Decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1989.

Misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adozione di misure sociali per far fronte ai problemi occupazionali delle imprese e delle ditte che operano nell'indotto portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, può essere concessa, per la durata massima di quattro mesi, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese, delle aziende e delle ditte di cui all'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, le quali versino in stato di grave crisi, determinato dalla contrazione dei traffici marittimi, e che ne facciano domanda al Ministero della marina mercantile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per ogni singola impresa, azienda o ditta è determinato, con il decreto di cui al comma 1, il numero delle indennità concedibili, che non può essere complessivamente superiore a 5.000.

3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 34 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli

interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA - PRANDINI - AMATO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI